

# REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

## IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTA** la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;
- VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto, Prot. n. 2918/2020;
- VISTI** il Rapporto ISS n. 26 del 18/05/2020, il Rapporto ISS n. 58/2020, i Rapporti ISS n. 11/2021 e 12/2021
- VISTE** la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti; Circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11/08/2021, la Circolare Ministero Salute del 29/04/ 2020 n. 14915 e del 12/04/2021, n. 15127, la Circolare Ministero della salute n. 22746 del 21/05/2021 la Circolare Ministero della Salute n. 36254 del 11/08/2021.
- CONSIDERATO** il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;
- VISTO** DL 22 aprile 2021, n. 52 e il il DPCM 17 giugno 2021;
- VISTO** il verbale CTS n. 34/2021 del 12 luglio 2021;
- VISTO** il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
- VISTO** il Piano Scuola 2021-22 del 6 agosto 2021 Adozione del "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022";
- VISTO** il Decreto-legge n. 111/2021 contenente "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";
- VISTA** la Nota MI 1237: parere tecnico del 13 agosto del 2021;
- VISTO** il Protocollo di Intesa per la sicurezza del 14 agosto 2021;

**RICHIAMATO** il Protocollo aziendale della sicurezza anno scolastico 2021/22

**CONSIDERATE** le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019;

**CONSIDERATA** l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

**CONSIDERATA** l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

## DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2021/2022.

### **Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto Comprensivo, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero gli allievi, le famiglie, la dirigente scolastica, i docenti e il personale ATA.
2. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2021/22 o comunque fino al termine dell'emergenza e può essere modificato dal Consiglio di Istituto, anche su proposta delle singole componenti scolastiche, o di altri Organi collegiali o adeguato ai successivi interventi normativi.
3. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola sia per gli allievi.

### **Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione**

1. La dirigente scolastica pubblica sul sito web dell'Istituto Comprensivo il presente regolamento, quale notifica a tutti i membri della comunità scolastica, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.
2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di segnalare problemi particolari reali e concreti che impediscano l'applicazione delle indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento.
3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di *smart working*, ove previste dalle misure normative in condizioni di emergenza, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento.

### **Art. 3 – Premesse**

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce che secondo il D.M. 7 luglio 1997, n. 274 "Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, quanto segue:
  - sono attività di PULIZIA quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
  - sono attività di DISINFEZIONE quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
  - sono attività di SANIFICAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante **l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione** ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.
  - il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite *droplet*, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una

persona sufficientemente vicina. I *droplet* possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;

- sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;

La circolare 18584 2020 del Ministero della Salute chiarisce che

- Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di o che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.
- Il "Contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come
  - una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
  - una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
  - una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  - una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
  - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
  - un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
  - una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

La circolare 36254 2021 del Ministero della Salute chiarisce che:

- Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC 2 si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:
  - una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
  - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
  - un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
  - tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.
- per "quarantena" si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena viene fissata secondo le indicazioni dell'autorità sanitaria;

- per "isolamento fiduciario" si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l'isolamento fiduciario viene fissato secondo le indicazioni dell'autorità sanitaria.

#### **Art. 4 - Regole generali**

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, allievi, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

- a) indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
- b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro, salvo maggiori distanziamenti prescritti per particolari attività, e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio, mantenendo costantemente o il più possibile aperti gli infissi esterni dei servizi igienici.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, allievo, componente del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola, su segnalazione o richiesta da parte dell'Autorità sanitaria, risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

#### **Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola**

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il numero verde regionale. All'accesso potrà essere rilevata la temperatura, su indicazione normativa, sentito il parere del medico competente.

Saranno attivate misure di verifica del Green Pass, richieste dalla normativa, nel rispetto della privacy.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso a scuola di allievi e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 potrà avvenire secondo le modalità previste dalla normativa vigente e/o su indicazioni del Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4. È istituito e tenuto presso le *reception* di ogni plesso scolastico dell'Istituto Comprensivo un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori degli allievi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previo appuntamento ed è subordinato alla misurazione della temperatura corporea da parte del personale autorizzato e alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente, nonché alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ovvero

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e di rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

#### 6. È comunque obbligatorio

- rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, ecc.).

7. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente l'autorità sanitaria che, dopo valutazione, provvederà a fornire indicazioni al Dirigente scolastico. Entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

8. I referenti Covid di ciascun plesso vigileranno sulla corretta registrazione delle presenze e sulla consegna dei documenti alla segreteria.

### **Art. 6 - Il ruolo delle famiglie degli allievi**

1. Le famiglie degli allievi sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità e, quindi, chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio.

2. Fino al termine dell'emergenza sanitaria i colloqui individuali tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su appuntamento, salvo situazioni particolari da valutare caso per caso.

3. Nel caso in cui il/la proprio/a figlio/a avverta sintomi associabili al COVID-19, deve rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica.

4. Le eventuali condizioni cosiddette di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

### **Art. 7 – Organizzazione degli spazi scolastici e transiti durante le attività didattiche**

1. A ciascuna classe, con provvedimento della dirigente scolastica, è assegnata una o più aule, al fine di gestire in maniera più efficace possibile l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. Per ciascuna classe sono individuati i percorsi possibili per l'ingresso e l'uscita dall'edificio scolastico e l'utilizzo dei servizi igienici.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, che non accompagna classi è consentito il transito di qualunque percorso. Sarà cura di ciascuno rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Agli allievi è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori dell'edificio scolastico, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica e indossando la mascherina

- in luoghi esterni alla scuola con la propria classe, accompagnati dal docente;
- ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore;
- negli spazi dedicati all'intervallo.

5. Durante l'intervallo gli allievi indossano la mascherina, mantenendo la distanzialità fisica. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.

#### **Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni**

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. In caso di arrivo in anticipo, gli allievi devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola sia negli spazi antistanti.

2. Al suono della campana di ingresso gli allievi devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati, seguendo il proprio docente, in modo ordinato e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni all'edificio scolastico.

3. Una volta raggiunta la propria aula, gli allievi prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

4. A partire dal suono della campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti, in servizio a qualunque titolo alla prima ora di lezione, avranno cura di registrare puntualmente le presenze di tutti gli alunni della classe, indipendentemente dall'articolazione dell'attività.

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale gli allievi devono rispettare il distanziamento fisico.

6. A partire dalla campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni, come stabilito dalla dirigente scolastica.

7. I referenti Covid di ciascun plesso vigileranno sulla corretta registrazione delle presenze.

#### **Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche**

1. Ciascuna aula didattica ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli allievi e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule e negli altri ambienti scolastici e di almeno 2 metri nella palestra.

2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

3. All'interno delle aule didattiche è individuata l'area entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna e gli altri strumenti didattici di uso comune, viene delimitata la distanza minima di 2 metri dal docente agli alunni dei primi banchi. Il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento. Le lezioni si svolgono, di norma, all'interno delle aule assegnate alla classe. Non è consentito al docente prendere posto staticamente tra gli allievi, fatto salvo la situazione di alunni con BES.

4. Gli allievi potranno togliersi la mascherina solo a seguito di nuove determinazioni delle autorità competenti, tempestivamente comunicate. Anche per le attività sportive si seguiranno le indicazioni che interverranno nei diversi scenari cercando di privilegiare l'attività individuale e ponendo attenzione al distanziamento.

5. Le aule devono essere frequentemente areate ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l'insegnante procede ad aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario ponendo attenzione al rispetto delle norme di sicurezza.

6. Durante i tragitti a piedi per raggiungere la palestra e/o altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, gli allievi devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

#### **Art. 10 - Accesso ai servizi igienici**

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.

3. Chiunque noti che i bagni non siano perfettamente in ordine, avrà cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso degli allievi ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli, mantenendo il distanziamento, sia durante l'orario di lezione, secondo le indicazioni di un piano di accesso, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare gli alunni al fine di evitare comportamenti non in linea con le disposizioni.

#### **Art. 11 - Riunioni ed assemblee**

1. Le riunioni a distanza degli Organi collegiali sono convocate dalla dirigente scolastica secondo le modalità previste dal regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.

2. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dalla dirigente scolastica, nonché le assemblee sindacali e le assemblee dei genitori, rispettivamente convocate dalla RSU o dai rappresentanti di classe, sono accompagnate da richiesta di autorizzazione all'uso locali, formalizzata alla dirigente. Esse devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto scrupoloso della capienza di ciascun locale e delle misure di distanziamento fisico tra le persone indicate nel presente Regolamento o comunque prescritte da normative nazionali, regionali o degli Enti locali.

#### **Art. 12 - Precauzioni igieniche personali**

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare prima e dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Gli allievi e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale, nonché un contenitore per le mascherine che vengono fornite dove non vanno messe quelle usate.

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, e altri effetti personali portare giornalmente a scuola. Si richiama che nel regolamento disciplinare di Istituto al punto 1.12 viene disposto che gli studenti non possono detenere il telefono cellulare e/o altri dispositivi elettronici.

### **Art. 13 - Pulizia e sanificazione della scuola**

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
  2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro, salvo diverse indicazioni dell'Autorità competente.
  3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi *touch* e *mouse* è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.
  4. I telefoni **non possono essere destinati ad uso comune**, si provvede ad assegnare un telefono a ciascun operatore di segreteria oppure l'utilizzo con funzione di vivavoce. I citofoni vanno usati con mascherina, sono disinfettati dallo stesso personale scolastico, alla fine di ogni chiamata **con i detersivi spray** disponibili accanto alle postazioni. Per i computer dedicati a particolari funzioni si raccomanda di lavare o disinfettare le mani prima e dopo l'uso.
  5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma vanno utilizzati disinfettando le mani prima e dopo l'uso e senza portare le mani a contatto con occhi, naso, bocca.
- Gli attrezzi delle palestre possono essere usati solo se è possibile disinfettarli dopo ogni lezione, altrimenti non possono essere utilizzati. I docenti di educazione fisica e gli esperti, prima dell'attività in palestra, devono contattare la DSGA per verificare la presenza del collaboratore scolastico addetto alla disinfezione.
6. Durante le operazioni di pulizia, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
  7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi i DPI previsti nel DVR. Dopo l'uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto, utilizzando gli appositi contenitori della raccolta indifferenziata secondo le indicazioni contenute nel protocollo aziendale.

### **Art. 14 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto**

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una problematica di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia alla dirigente scolastica o al referente scolastico per COVID-19. Immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza, si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio.
2. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, l'operatore scolastico che ne viene a conoscenza deve avvisare il referente scolastico per COVID-19 che provvede ad accompagnarlo in una stanza dedicata, mantenendo la distanza di sicurezza ed indossando la mascherina chirurgica. Si procede alla rilevazione della temperatura corporea fino all'affidamento al genitore. I genitori contatteranno il medico di famiglia per la valutazione clinica.
3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previsto dai protocolli del Dipartimento prevenzione.

### **Art. 15 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili**

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che



possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore al quale vengono forniti riferimenti per il contatto.

2. Per allievi fragili si intendono quelli esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli allievi in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

### **Allegati al presente Regolamento**

- Allegato I – Istruzioni operative per gli assistenti amministrativi
- Allegato II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici

### **ALLEGATO I – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi**

Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- Nel luogo di lavoro deve essere indossata la mascherina anche se il dipendente è da solo, in quanto negli uffici hanno accesso colleghi e utenza.
- Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è consigliabile operare facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
- Per tutta la durata dell'attività lavorativa, si lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute o si sanifichino utilizzando i prodotti forniti e disponibili in dispenser, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).
- Presso ogni plesso è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani con cui trattare, all'inizio dell'attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso comune.

## **ALLEGATO II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici**

Il livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, si operi facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi, indossando guanti monouso;
- Qualora fosse difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell'attività lavorativa, durante le attività per le quali i DPI non sono prescritti (es vigilanza, ...), si lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti solo quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.), si svolgono attività di pulizia dei locali o di pulizia e cura degli allievi;
- Presso ogni plesso è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani con cui trattare, all'inizio dell'attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso comune.

Considerare inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici:

1. Apertura e chiusura della scuola;
2. Apertura e chiusura dei locali;
3. Pulizia e disinfezione degli ambienti;
4. Cura degli alunni;
5. Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell'utenza);
6. Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie di spedizione,

si ritiene pertanto che sia opportuno osservare quanto segue:

- Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine e altri Dpi prescritti nelle schede tecniche;
- Procedere sempre alla pulizia approfondita dei locali e all'igienizzazione di telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e degli altri oggetti di uso comune;
- A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. I contenitori saranno chiaramente individuati con apposita indicazione e ne sarà predisposto uno per ogni piano o padiglione, nelle scuole di dimensioni rilevanti anche più di uno per piano. Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti di strada). Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada per l'asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio nuovi;
- A fine turno, il lavoratore sanifichi le mani, proceda al recupero degli effetti personali e lasci la scuola senza attardarsi negli spazi comuni;
- Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l'ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare la mascherina, una volta ricevuta la corrispondenza da spedire, si rechino presso l'ufficio o l'agenzia individuata per la spedizione ove seguono le procedure. Al rientro, depositata l'eventuale borsa in segreteria, lavino le mani o le disinfettino con gel, se utilizzano guanti li gettino negli appositi contenitori indifferenziati;
- Nel corso dell'attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per almeno 5 minuti. Nei bagni mantenere sempre l'aerazione dall'esterno;
- Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta o rotoli per asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici; nei bagni, ove possibile, mantenere aperte le finestre;
- Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una nuova.